




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4368

Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all'ordinamento penitenziario

(Approvato dal Senato - A.S. 2067)

N. 534 – 16 maggio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4368

Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all'ordinamento penitenziario

(Approvato dal Senato - A.S. 2067)

N. 534 – 16 maggio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI 16 E 17	- 4 -
DELEGA PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ, DELLE MISURE DI SICUREZZA ED IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE.....	- 4 -
ARTICOLO 1 COMMI 18 E 19	- 7 -
DELEGA PER REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.....	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMA 53.....	- 10 -
RAGGUAGLIO TRA PENE DETENTIVE E PENE PECUNIARIE	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 84	- 11 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI, GIUDIZI D'IMPUGNAZIONE NEL PROCESSO PENALE E IN MATERIA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO	- 11 -
ARTICOLO 1, COMMA 85.....	- 13 -
DELEGA RELATIVA ALLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	- 13 -
ARTICOLO 1 COMMI DA 88 A 91	- 17 -
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE INTERCETTAZIONI.....	- 17 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 92 A 94	- 20 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 20 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4368
Titolo:	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario
Iniziativa:	governativa e parlamentare approvato con modifiche dal Senato
Commissione di merito:	II (Giustizia)
Relatrice per la Commissione di merito	Ferranti
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	alla II Commissione in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il progetto di legge in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena e deriva da un testo unificato approvato dal Senato, nel quale sono confluiti due progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati, relativi alla riforma del processo penale (C. 2798, diventato S. 2067) e alla riforma della prescrizione (C. 2150, diventato S. 1844).

Si ricorda che sul progetto di legge C. 2798 la V Commissione Bilancio della Camera ha espresso, nella seduta del 28 luglio 2015, parere favorevole subordinatamente all'inserimento di alcune clausole di invarianza finanziaria che risultano presenti nel testo in esame.

Sul progetto di legge C. 2150 la Commissione ha invece espresso parere di nulla osta nella seduta del 9 marzo 2015.

Presso il Senato è stato presentato un maxiemendamento del Governo¹, interamente sostitutivo del testo, corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono esaminate, alla luce della predetta relazione tecnica, le norme che presentano profili finanziari e che hanno subito modifiche di carattere sostanziale rispetto a quelle già valutate dalla V Commissione Bilancio nel corso del precedente esame presso la Camera.

¹ Emendamento 1.900 del Governo.

Per le restanti norme, prima contenute nel progetto C. 2798, si rinvia al *dossier* di verifica delle quantificazioni n. 250 del 28 luglio 2015.

Si fa presente altresì che il testo in esame, oltre ad essere corredato di clausole di invarianza riferite a specifiche disposizioni, reca al comma 92 dell'articolo 1 una clausola generale di neutralità per la finanza pubblica², riferita all'intero provvedimento e ai decreti legislativi da esso previsti.

Inoltre, il Senato ha introdotto i commi 93 e 94, in base ai quali i decreti legislativi devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 16 e 17

Delega per la riforma del regime di procedibilità, delle misure di sicurezza ed il riordino di alcuni settori del codice penale

Si evidenzia che il testo del provvedimento approvato dalla Camera (S. 2067), all'articolo 7, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. I criteri e principi direttivi fissati per l'esercizio della delega prevedono, fra l'altro, la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. I medesimi criteri, per quanto concerne le revisione delle norme in materia di misure di sicurezza, prevedono la revisione dell'istituto dell'infermità mentale, anche alla luce della normativa sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e la riforma di presupposti di applicazione delle misure con riferimento alle categorie della abitudine e della tendenza a delinquere.

Le norme delegano il Governo ad adottare³ decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale secondo specificati principi e criteri direttivi (comma 16). I summenzionati decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica (comma 17).

² Clausola già presente, con diversa formulazione, nel testo del provvedimento trasmesso al Senato (*cf.* S. 2067, art. 34).

³ Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme, rispetto a quanto previsto nel testo valutato dalla V Commissione nel corso del precedente esame presso la Camera, recano le seguenti integrazioni dei principi e criteri direttivi:

- si specifica che la procedibilità a querela possa essere prevista solo per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria⁴. Il testo licenziato dalla Camera faceva invece riferimento ad offese di “modesta entità” [comma 16, lett. a)]. E’ stata inoltre prevista la necessità di dettare norme transitorie volta a specificare in quali casi potrà applicarsi la nuova disciplina prevista dall’emanando decreto legislativo [comma 16, lett. b)];
- si specifica che la revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali è finalizzata [comma 16, lett. c]):
 1. alla espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi;
 2. alla rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario»⁵ prevedendo limitazioni alla sua applicazione;
 3. alla revisione del modello definitorio dell’infermità;
 4. alla previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo;
- tenuto conto dell’effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell’assetto delle nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), si prevede che siano destinati alle REMS prioritariamente i soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi [comma 16, lett. d)].

Un’ulteriore modifica prevede che i decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il testo approvato dal Senato conferma le disposizioni che prevedono che gli schemi di decreto

⁴ Il criterio in oggetto non si applica per il delitto di cui all’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale. E’ fatta salva la procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, se ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale e se il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

⁵ Applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali.

legislativo devono essere trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la modifica delle disposizioni in tema di procedibilità dei reati minori commessi contro la persona o il patrimonio comporterà un sensibile snellimento dell'attività processuale con minore aggravio per le cancellerie, gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali inquirenti e giudicanti. Tale effetto deflattivo sarà suscettibile di tradursi, di fatto, in minori costi di giudizio e di spese processuali oltre ad indirizzare le operazioni d'indagine dei pubblici ministeri verso attività delittuose di più ampia ed allarmante eco sociale.

Per quanto concerne la revisione della disciplina delle misure di sicurezza la relazione tecnica afferma che l'introduzione di parametri di revisione continua della pericolosità di un soggetto è suscettibile di parametrare al meglio la spesa terapeutica e di diminuire i costi necessari alla prevenzione di particolari situazioni personali sia in termini di strutture di internamento che di forze di polizia impiegate nel programma di sicurezza.

La relazione tecnica non rileva profili di onerosità a carico del bilancio anche con riferimento alla disposizione che prevede, per alcuni soggetti, la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza, qualora le sezioni degli istituti penitenziari per la riabilitazione, ove originariamente tali soggetti erano destinati, non risultino idonee a garantire il necessario trattamento terapeutico e riabilitativo. A tal proposito la relazione tecnica afferma che la prevista destinazione dei soggetti affetti da infermità mentale non dichiarata in via definitiva presso le sezioni specializzate degli Istituti Penitenziari, potrà avvenire avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che le suddette sezioni degli Istituti Penitenziari ordinari sono già specificatamente dedicate alla tutela della salute mentale e denominate "Articolazioni per la tutela della Salute Mentale" e destinate ad accogliere i detenuti sottoposti all'accertamento delle infermità psichiche, i detenuti ai quali nel corso della misura detentiva sopravvenga un'infermità psichica che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza e i detenuti ai quali prima o durante l'esecuzione di una pena restrittiva sopravvenga una infermità psichica tale da impedire l'esecuzione della pena e il giudice disponga che questa sia differita o sospesa. All'interno delle predette sezioni specializzate è garantita, d'intesa con le regioni e le Aziende Sanitarie Locali di competenza, la presenza di un idoneo organismo del servizio Sanitario Nazionale. Le summenzionate articolazioni sono state istituite con Decreti del Ministro della Giustizia negli Istituti Penitenziari delle Regioni: Piemonte,

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Con riferimento alle risorse finanziarie si segnalano quelle iscritte alla missione 6 - Giustizia, UdV 1.1- Amministrazione Penitenziaria - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che reca uno stanziamento, a legislazione vigente, di euro 2.665.119.530 per l'anno 2017, di euro 2.644.029.529 per l'anno 2018 e di euro 2.632.629.914 per l'anno 2019.

Al riguardo, si evidenzia che la delega in esame è corredata di una specifica clausola di non onerosità. Inoltre, una clausola generale di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento e ai decreti legislativi da esso previsti, è presente al comma 92, mentre i commi 93 e 94 prevedono, per tutte le deleghe contenute nel testo in esame, che i relativi decreti legislativi siano corredata di relazione tecnica e, ove non compensati al proprio interno, siano emanati solo successivamente o contestualmente ai provvedimenti che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e nel presupposto che l'impatto effettivo della delega potrà essere verificato alla luce della specifica disciplina che sarà dettata nell'esercizio della stessa.

ARTICOLO 1 commi 18 e 19

Delega per revisione della disciplina del casellario giudiziale

Si evidenzia che il testo del provvedimento approvato alla Camera (S. 2067), all'articolo 8, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

Le norme delegano il Governo ad adottare⁶ un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (comma 18). Il decreto legislativo è adottato senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica (comma 19).

Le norme, rispetto a quanto previsto nel testo esaminato dalla V Commissione nel corso del precedente esame alla Camera, recano le seguenti integrazioni dei principi e criteri direttivi:

⁶ Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- la revisione della disciplina del casellario giudiziale deve anche perseguire obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi [comma 18, lett. a)];
- si specifica che debba essere consentito alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, tra l'altro, di limiti e condizioni di accesso nonché delle indicazioni necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati [comma 18, lett. b)];
- si prevede l'eliminazione della previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale. La delega deve anche rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose [comma 18, lett. c)].

Si prevede, modificando il testo esaminato in prima lettura dalla V Commissione, che il decreto legislativo sia adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Restano confermate le disposizioni che prevedono che lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 19).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento presentato al Senato ribadisce che le norme prevedono l'introduzione di norme di delega finalizzate alla revisione della disciplina del casellario giudiziale, alla luce delle quali il Governo è chiamato ad emanare un decreto legislativo, in vista delle modifiche già intervenute in materia penale e dei principi contenuti nella normativa nazionale e comunitaria, inerenti i dati personali che perseguono obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. A tale riguardo la relazione tecnica chiarisce che l'acquisizione di dati, pur avvenendo gratuitamente è sottoposta a formalità che rallentano l'*iter* di alcune attività e funzioni delle pubbliche amministrazioni o degli enti richiedenti. Le norme, dunque, mirano ad agevolare l'acquisizione automatizzata dei dati relativi al casellario giudiziale generale di una persona da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestiscono pubblici servizi, attraverso la possibilità di accedere alla banca dati dell'Ufficio del casellario centrale in via informale e gratuita, attraverso modalità stabilite tramite accordi e/o

convenzioni tra le amministrazioni e gli enti interessati da una parte e l'Ufficio del casellario dall'altra parte.

La relazione tecnica rammenta che il Codice dell'amministrazione digitale (art. 50 del d.lgs. 82/2005) prevede che qualunque dato trattato dalla pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, è accessibile alle amministrazioni richiedenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e stabilisce l'obbligo per tutte le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica di predisporre idonee convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni richiedenti, senza oneri a loro carico.

La relazione tecnica sottolinea, infine, che il previsto adeguamento del sistema del casellario giudiziale alle nuove esigenze operative, favorirà lo snellimento di pratiche e procedure burocratiche senza comunque dar luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nello specifico si segnalano le risorse iscritte alla Missione 6 - Giustizia - U.d. V. 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Azione: supporto all'erogazione dei servizi di giustizia - capitolo 1350, che reca a legislazione vigente, uno stanziamento pari ad euro 1.534.612 per l'anno 2017, ad euro 1.510.197 per l'anno 2018 e ad euro 1.543.210 per l'anno 2019 e alla Ud. V. - 1.2 giustizia civile e penale - Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia - capitolo 1501 che reca a legislazione vigente, uno stanziamento pari ad euro 50.678.980 per l'anno 2017, ad euro 49.932.429 per l'anno 2018 e ad euro 47.993.808 per l'anno 2019.

Al riguardo, si evidenzia che la delega in esame è corredata di una specifica clausola di non onerosità. Inoltre, una clausola generale di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento e ai decreti legislativi da esso previsti, è presente al comma 92, mentre i commi 93 e 94 prevedono, per tutte le deleghe contenute nel testo in esame, che i relativi decreti legislativi, corredata di relazione tecnica, ove non compensati al proprio interno, siano emanati solo successivamente o contestualmente ai provvedimenti che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e nel presupposto che l'impatto effettivo della delega potrà essere verificato alla luce della specifica disciplina che sarà dettata nell'esercizio della stessa.

ARTICOLO 1, comma 53

Raggiungimento tra pene detentive e pene pecuniarie

La norma, nel testo già approvato dalla Camera (S. 2067, art. 19), prevedeva – in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva – che la pena pecuniaria fosse determinata dal giudice moltiplicando i giorni di reclusione per il valore giornaliero cui può essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della sua condizione economica e del suo nucleo familiare. Tale valore giornaliero non poteva essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva e non poteva essere superiore a dieci volte tale ammontare (viene, quindi, derogata la disciplina dell'art. 135 del codice penale che fissa in 250 euro l'ammontare di pena pecuniaria equivalente a un giorno di pena detentiva). La pena pecuniaria può, inoltre, essere rateizzata in base alle condizioni economiche del condannato, applicando la disciplina dell'art. 133-ter del codice penale.

Nel corso dell'esame parlamentare presso la V Commissione (seduta del 28 luglio 2015), la rappresentante del Governo ha affermato che le disposizioni in esame⁷ volte, tra l'altro, a ridurre l'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno la facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i risparmi che derivano dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie appaiono idonei a compensare la riduzione degli introiti per sanzioni.

La norma approvata dal Senato prevede che il valore giornaliero non possa superare di tre volte (in luogo delle dieci volte fissate nel testo approvato dalla Camera) l'ammontare di 75 euro giornalieri.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato si limita a ribadire il contenuto della disposizione ed afferma che si tratta di una norma suscettibile di determinare un maggior gettito al momento non quantificabile.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma che la determinazione dei proventi ritraibili dalle pene pecuniarie, anche a seguito delle modifiche dei limiti massimi giornalieri indicate dal testo in esame, sia comunque idonea a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni, tenuto conto dei risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie.

⁷ Di cui agli articoli 18 e 19 dell'AC 2798, corrispondenti ai commi 52 e 53 del testo in esame.

ARTICOLO 1, commi da 82 a 84

Delega al Governo in materia di intercettazioni, giudizi d'impugnazione nel processo penale e in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario

Si evidenzia che il testo del provvedimento approvato alla Camera (S. 2067), all'articolo 28, reca una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Ai fini dell'esercizio della delega legislativa, con specifico riguardo alla materia delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'articolo 29 individua, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in specie dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale (comma 1, lett. a); prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (comma 1, lett. b); prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (comma 1, lett. c).

Le norme approvate dal Senato delegano il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti, rispettivamente, dai commi 84 e 85 (comma 82). I summenzionati decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica (comma 83).

Con specifico riguardo all'esercizio della delega in materia intercettazioni, le norme, rispetto a quanto previsto nel testo approvato alla Camera in prima lettura, recano le seguenti integrazioni dei principi e criteri direttivi (comma 84).

In particolare, per garantire la riservatezza delle comunicazioni delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, viene disposto che:

- ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei [comma 84, lettera a), n. 1)];

- gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura⁸ [comma 84, lettera a), n. 2)];
- successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari [comma 84, lettera a), n. 3)];

Tra i principi e criteri direttivi introdotti, viene altresì previsto la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo, in particolare, che:

- l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice [lettera e), n. 1)];
- la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione [comma 84, lettera e), n. 2)];
- il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante [comma 84, lettera e), n. 4)];
- siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia [comma 84, lettera e), n. 5)].

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che i commi da 82 a 84, in tema di intercettazioni telefoniche, prevedono una serie di principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. In particolare, la previsione contiene, nell'esercizio della delega governativa, le modifiche alla disciplina del processo penale, ispirate alla previsione di disposizioni semplificatrici aventi anche lo scopo di

⁸ Di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale.

attuare una garanzia di maggiore riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazione, attraverso precise prescrizioni ispirate all'articolo 15 del dettato costituzionale.

Vengono, altresì previste limitazioni alla ricorribilità in fase di appello e per Cassazione, alle sole ipotesi indicate nelle lett. da f) alla m), del comma 84. Le disposizioni contengono elementi procedurali tendenti allo snellimento dell'azione giudiziaria, suscettibili di comportare possibili risparmi di spesa sul piano dell'attività esecutiva.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che con riferimento alle intercettazioni delle conversazioni, la garanzia di maggiore riservatezza enunciata nella norma, potrà essere assicurata nell'ambito della trascrizione delle comunicazioni quale attività già svolta a regime ordinario, prevedendo una selezione del materiale da utilizzare ai fini delle esigenze probatorie. La disciplina, pertanto, non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nell'evidenziare che anche le disposizioni in esame sono corredate di una specifica clausola di neutralità finanziaria, si ribadisce quanto già osservato in relazione alle precedenti norme di delega (commi 16-17 e 18-19).

ARTICOLO 1, comma 85

Delega relativa alla riforma dell'ordinamento penitenziario

Si evidenzia che il testo del provvedimento approvato alla Camera (S. 2067), all'articolo 31, individua i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa per la riforma dell'ordinamento penitenziario recata dall'art. 28 (comma 82, nel testo in esame).

Le norme approvate dal Senato prevedono, ai fini dell'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario⁹, tra i principi e i criteri direttivi:

- l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento (lettera g).

L'articolo 31, comma 1, lett. g) del testo approvato nel corso del precedente esame alla Camera prevede invece la "maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati";

⁹ Di cui all'articolo 82.

- la revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria - disposto dal D.lgs. n. 230/1990 - tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lettera l);
- l'esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario (lettera m);
- la previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere (lettera o).

L'articolo 31, comma 1, lett. n) del testo approvato nel corso del precedente esame alla Camera fa riferimento a norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;

- l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo specifici criteri indicati dalla disposizione, tra i quali, l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà [lettera p, n. 5)].

Vengono, inoltre, previsti i seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunti a quelli già inclusi nel testo approvato in precedenza dalla Camera (S. 2067) :

- previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lettera r);
- revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età (lettera s);
- previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute (lettera t);
- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lettera u);
- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lettera v).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, con riguardo al comma 85, evidenzia che sono previste specifiche disposizioni volte ad introdurre nuovi principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. La previsione contiene una serie di fattispecie tendenti ad armonizzare l'istanza rieducativa e di risocializzazione, con quella di sicurezza sociale, adeguando alcuni istituti alla funzione di

incentivazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria ed escludendone altri dal trattamento rieducativo. Vengono previsti momenti di giustizia riparativa, come tasselli qualificanti del percorso di recupero sociale, sia in ambito intramurario che in misura alternativa e pone mano ad una revisione della disciplina delle misure di sicurezza, specie in relazione ai presupposti di applicazione, alle ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della recente normativa sugli O.P.G.

Con specifico riferimento al lavoro penitenziario, la relazione tecnica segnala che la possibilità di fronteggiare i relativi oneri, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, all'U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Azione accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie - sul capitolo 1764, che reca uno stanziamento di euro 100.016.095 per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019- capitolo che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 ha ricevuto un incremento di circa 40.000.000 euro - e sul capitolo 1765 che reca uno stanziamento di euro 9.325.584 per il 2017 e di euro 10.148.112 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

In ordine poi alla disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, sia a fini processuali, sia per favorire le relazioni familiari, la relazione tecnica afferma che tali ultime ipotesi possono adeguatamente essere circoscritte ai soli casi in cui motivi di salute o gravi patologie impediscano al congiunto di recarsi in visita dal detenuto e potranno essere fronteggiate con le attuali dotazioni tecnologico-informatiche già in uso presso gli istituti penitenziari, all'uopo utilizzando software applicativi per la videocomunicazione già disponibili.

Per i collegamenti audiovisivi ai fini processuali, viene confermato che i relativi adempimenti potranno essere espletati con l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al contrario potranno prefigurarsi ipotesi di una migliore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, nonché notevoli risparmi di spesa connessi alla traduzione degli imputati e dei condannati, quali le spese di missione del personale di polizia penitenziaria, le spese di gestione degli automezzi protetti, le spese di viaggio e trasporto aereo o ferroviario. Dai dati in possesso di questa amministrazione, risultano attrezzate ed operative per la videoconferenza n. 223 aule e n. 145 salette, distribuite sull'intero territorio nazionale in grado di fronteggiare, con le attuali risorse finanziarie e strumentali e nell'ambito dei contratti di fornitura in essere, un uso più diffuso delle videoconferenze.

In merito alla revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario - di cui alla lett. D) - le quali devono essere armonizzate con le norme del D.lgs. n. 230/1999 di riordino della medicina penitenziaria al fine di garantire un'adeguata e completa assistenza psichiatrica a tutti i detenuti ristretti negli istituti di pena che ne abbiano la necessità, si rappresenta che l'amministrazione penitenziaria già provvede con servizi ausiliari all'attività di assistenza socio-educativa e psichiatrica ai reclusi, mediante prestazioni di supporto relazionale e di integrazione sociale. Ad ogni modo si assicura che il potenziamento del sostegno psichiatrico potrà realizzarsi attraverso una riorganizzazione

delle citate attività, già di per se stesse di stampo terapeutico e assistenziale, che potranno esplicarsi attraverso interventi differenziati aventi natura anche educativa e ricreativa all'interno degli istituti, con riallocazione delle risorse già fruibili attraverso gli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente all'Ud. V. 1.1 Amministrazione penitenziaria - Azione: accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie - sul capitolo 1761, che reca uno stanziamento di euro 91.783.286 per il 2017, di euro 90.338.955 per l'anno 2018 e di euro 91.741.906 per il 2019. Con riferimento, poi, all'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario inerenti l'ampliamento dei criteri di accesso dei minori alle misure alternative alla detenzione di cui alla lett. p), punto 5, la relazione tecnica rappresenta che l'agevolazione ad applicare tali misure ai minori, svincolandole dalla tassatività dei limiti della pena residuale ancora da scontare o della tipologia dei reati commessi, consentirà un più celere reinserimento nella società e/o nell'ambito del lavoro, conseguendo sensibili risparmi a livello della spesa per il loro mantenimento nelle strutture adibite al trattamento restrittivo dei medesimi (centri di prima accoglienza o riformatori).

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che l'applicazione di misure idonee alle esigenze educative dei detenuti minori di età, stabilito alla lettera p) punto 7 (disposizione già presente nel testo approvato alla Camera in prima lettura) dà garanzia circa la realizzazione delle finalità auspiccate dalle norme. Il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, già rientra nei programmi e nelle priorità dettate dal Dipartimento per la giustizia minori/e di comunità, che provvede in tal senso attraverso accordi/convenzioni attivate a titolo gratuito a livello locale con Enti o associazioni. Tali programmi sono rivolti a tutti coloro che hanno assolto gli obblighi scolastici e stanno per inserirsi, o sono già inseriti, in un contesto lavorativo. La formazione consente l'acquisizione delle competenze richieste dal mercato del lavoro, ovvero il miglioramento della propria competenza professionale. Al riguardo si evidenzia che, già a legislazione vigente, le attività didattico formative sono assicurate con le risorse disponibili all'Ud. V 1.3 giustizia ~minorile e di comunità -Azione: trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria -sul capitolo 2131, che reca uno stanziamento di euro 1.000.000 per il 2017, di euro 1.293.636 per il 2018 e di euro 2.233.103 per il 2019.

Da ultimo, la relazione tecnica segnala l'inserimento alla lett. s) del comma 85 della disposizione che consente, alle detenute madri di prole di età inferiore a dieci anni, di scontare la pena presso gli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri (ICAM), salvo che sussistano particolari esigenze di sicurezza. La presente proposta mira a rendere ordinario il regime di detenzione presso gli ICAM, Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri, già esistenti presso le strutture penitenziarie di Milano, Venezia, Torino e Cagliari, per le detenute madri di prole di età inferiore a sei anni, rendendo puramente residuale la detenzione intramuraria, in considerazione del prioritario interesse della prole, la cui tutela viene estesa ora sino a dieci anni.

La relazione tecnica rappresenta che, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le strutture penitenziarie femminili presenti sul territorio nazionale ospitavano una popolazione totale di 39 detenute madri (tra italiane e straniere) offrendo alloggio a 43 bambini.

Attualmente sono 4 gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) presenti in Italia e, per la precisione: Milano "San Vittore"- Venezia "Giudecca", Torino "Lorusso e Cutugno" e Cagliari, che accolgono un numero complessivo di 26 detenute con prole a seguito.

Alla luce di quanto sopra illustrato, in ragione di un numero comunque modesto di detenute madri e di bambini al seguito, la relazione tecnica afferma che una più ampia richiesta di posti per l'innalzamento dell'età dei bambini, da sei a dieci anni, nelle strutture anzidette, potrà essere fronteggiata avvalendosi di quelle già esistenti e funzionanti, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si evidenzia che talune delle innovazioni, prima descritte, riferite ai criteri direttivi della delega, appaiono potenzialmente in grado di determinare maggiori esigenze di spesa (con riferimento ad esempio alle lettere g) e l). In proposito appare utile acquisire una valutazione del Governo, pur rilevando che l'impatto effettivo delle previsioni potrà essere valutato esclusivamente alla luce della specifica disciplina che sarà adottata nell'esercizio della delega. Si richiamano in proposito nuovamente i commi da 92 a 94 che prevedono in ogni caso la neutralità finanziaria delle deleghe recate dal progetto di legge in esame, anche attraverso la copertura degli eventuali effetti onerosi con provvedimenti, da adottare contestualmente o preventivamente, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

ARTICOLO 1 commi da 88 a 91

Razionalizzazione delle spese sostenute per le intercettazioni

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, si pongono l'obiettivo della "ristrutturazione e della razionalizzazione" delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis). Si tratta delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni avanzate dalle competenti autorità giudiziarie nonché delle spese per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione. A tal fine si apportano modifiche all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che tratta, appunto, delle prestazioni obbligatorie per gli operatori del settore a fronte di richieste di intercettazione. In particolare è riformulato il comma 2 del citato articolo 96 il quale,

attualmente, prevede che con decreto interministeriale¹⁰ siano determinati sia le prestazioni previste, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori sia il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La nuova formulazione proposta prevede che con il citato decreto, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001 ciò al fine dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie. Il decreto dovrà disciplinare le tipologie di prestazioni obbligatorie e le relative tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Il medesimo decreto individua, altresì, i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione e definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse (comma 88).

E' stabilito che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite, con decreto del Ministro della giustizia le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

- individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate [comma 89, lett. a)];
- determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva [comma 89, lett. b)];
- specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni [comma 89, lett. c)].

Il decreto di cui al comma 89 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari per il relativo parere (comma 90).

Infine si stabilisce che per favorire una razionalizzazione (ulteriore *ndr*) delle spese relative alle intercettazioni, il Governo è delegato ad adottare¹¹, e secondo le procedure di cui al comma 83¹², uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni descritte in precedenza, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese [comma 91, lett. a)];

¹⁰ Del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico.

¹¹ Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

¹² Alla cui scheda si rinvia.

- individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa [comma 91, lett. b)];
- natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa [comma 91, lett. c)];
- modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa [comma 91, lett. d)].

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, con riferimento ai commi da 88 a 90, ribadisce che le disposizioni sono volte alla riduzione delle spese sostenute in materia di prestazioni obbligatorie per le intercettazioni svolte su disposizione dell'autorità giudiziaria, con un obiettivo di risparmio pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe del vigente listino. La relazione tecnica chiarisce che le norme prevedono, altresì, la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione al fine di ridefinirne le corrispondenti tariffe, attraverso appositi decreti ministeriali. Le norme, infine, intervengono sulla disciplina in materia di liquidazione delle spese di giustizia di cui al fine di razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari.

Al fine di operare una valutazione prudenziale, circa l'entità del risparmio, la relazione tecnica ipotizza che il costo unitario per singola identità di rete intercettata, attualmente pari ad euro 2,05, potrà essere ridotto ad euro 1, ovvero al 50 per cento della precedente tariffa. Ipotizzando a fini prudenziali un numero annuale di bersagli intercettati e di giorni di intercettazione, pari mediamente a quelli rilevati negli ultimi anni, si può ragionevolmente determinare un risparmio per l'anno 2017 pari a circa 10 milioni di euro. Tale previsione tiene conto della spesa media rilevata nel corso dell'ultimo triennio per le prestazioni obbligatorie degli operatori, pari a circa 40 milioni di euro all'anno, e della decorrenza degli effetti di risparmio, calcolati per sei mesi, in ragione dell'entrata in vigore del decreto interministeriale, da adottarsi entro il 31 maggio 2017. A decorrere dall'anno 2018, per tali tipologie di prestazioni, il risparmio atteso può essere stimato in circa 20 milioni di euro all'anno.

La relazione tecnica evidenzia che le norme prevedono, altresì, la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni d'intercettazione al fine di ridefinirne le corrispondenti tariffe, per mezzo di un apposito decreto ministeriale, che dovrà determinare le nuove tariffe per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato nel biennio precedente, all'esito del monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia. Con riferimento alle spese per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, si evidenzia che la riduzione dei costi, determinerà effetti di risparmio a partire dall'anno 2019, in ragione della più complessa rivisitazione della relativa disciplina, da avviare alla conclusione del previsto monitoraggio ministeriale su base nazionale delle predette spese. La rideterminazione dei costi delle

diverse prestazioni, dovrà comunque garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio fissato nella misura del 50 per cento della spesa corrente. In via del tutto prudentiale è presumibile ipotizzare un ulteriore risparmio sulle spese di intercettazione, per l'anno 2019 e successivi pari a circa 30 milioni di euro. I risparmi ammonterebbero dunque a 10 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019.

La relazione tecnica precisa che i risparmi sopra indicati non saranno scontati sugli attuali stanziamenti del capitolo 1363 relativo alle "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni", ma verranno utilizzati per il ripianamento dei debiti pregressi.

Al riguardo si rileva che la norma di delega di cui al comma 91 non è considerata dalla relazione tecnica. Tenuto conto che la stessa, sulla base dei criteri e principi direttivi dettati, appare suscettibile di determinare effetti finanziari, almeno in termini di accelerazione della spesa, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la portata finanziaria della stessa, pur rilevando che l'impatto effettivo delle previsioni potrà essere valutato esclusivamente alla luce della specifica disciplina che sarà adottata nell'esercizio della delega. Si richiamano in proposito nuovamente i commi da 92 a 94, che prevedono in ogni caso la neutralità finanziaria delle deleghe recate dal progetto di legge in esame, anche attraverso la copertura degli eventuali oneri con provvedimenti, da adottare contestualmente o preventivamente, che stanziino le occorrenti risorse.

Nulla da osservare con riferimento alle norme recate dai commi da 88 a 90, considerato che le stesse appaiono finalizzate a conseguire risparmi che, peraltro, non sono scontati ai fini dei saldi.

ARTICOLO 1, commi da 92 a 94

Disposizioni finanziarie

Si evidenzia che il testo del provvedimento approvato alla Camera (S. 2067), all'articolo 33, prevede che all'attuazione delle disposizioni del medesimo si provveda mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le norme approvate dal Senato ribadiscono la clausola generale di non onerosità già contenuta nel testo approvato dalla Camera, estendendola ai decreti legislativi previsti dal

testo in esame e facendo inoltre riferimento non soltanto al bilancio dello Stato, ma, più in generale, alla neutralità per la finanza pubblica (comma 92).

Viene inoltre stabilito – come anticipato in premessa – che i menzionati decreti legislativi devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da questi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (comma 93). In conformità all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 94).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, rinviando a quanto evidenziato con riguardo alle singole disposizioni esaminate nella presente Nota.